



Città di Castel Maggiore - Provincia di Bologna

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore - Cod. Fisc. 00819880378

Il Settore Servizi Finanziari - Servizio Tributi - Tel. 051/6386707 - Fax 051/6386800

e-mail: entrate@comune.castel-maggiore.bo.it pec: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

CONIUGI CON RESIDENZE DIVERSE

Nel 2020 la Cassazione ha chiarito che la normativa IMU va interpretata letteralmente, senza possibilità di interpretazioni estensive da parte dei comuni.

Fino all'anno di imposta 2020 non verranno applicate sanzioni e interessi in osservanza di quanto previsto dallo Statuto del Contribuente.

QUADRO NORMATIVO

Dal 2012 è stata introdotta l'IMU al posto della vecchia ICI, con una nuova normativa e relative definizioni.

In particolare il Decreto Legge 201/2011 ha definito cosa si intende per abitazione principale:

D.L. 201/2011 art 13 comma 2

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”

Da un'analisi letterale del testo emerge quindi una definizione generale di abitazione principale e una particolare fattispecie, ovvero due coniugi con residenze separate ma nello stesso comune.

La Circolare 3df/2012 ha fornito alcuni chiarimenti, soprattutto in merito alle novità rispetto alla vecchia ICI.

Circolare MEF 3df/2012

1. Definizione di abitazione principale:

“L'altro aspetto di novità consiste nel fatto che per abitazione principale si deve intendere l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In altri termini, il legislatore ha innanzitutto voluto collegare i benefici dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e al suo nucleo familiare e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente, ponendo fine, anche in questo caso, alle problematiche applicative che sulla questione hanno interessato l'ICI.”

2. Particolarità di due residenze separate nello stesso comune:

“La disposizione in commento precisa, inoltre, che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. Lo scopo di tale norma è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni per l’abitazione principale, e, quindi la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi dello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.

Se, ad esempio, nell’immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all’abitazione principale, risiede e dimora uno solo dei coniugi – non legalmente separati – poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi.

Nell’ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisce un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l’eventuale maggiorazione della detrazione.”

Leggendo in modo letterale la norma e anche i chiarimenti sembrerebbe che:

- se non c’è la residenza dell’intero nucleo nel medesimo immobile non è abitazione principale
- se però l’altro coniuge è residente nel medesimo comune, seppur non nel medesimo immobile, l’agevolazione spetta ad un solo immobile

Sembrando un concetto contraddittorio il Comune di Castel Maggiore, così come molti altri enti, ha letto la norma come diritto all’agevolazione su un solo immobile, se i coniugi non sono legalmente separati, con la differenza che:

- se si trovavano in comuni diversi rimaneva la possibilità di una motivazione legata ad esigenze di lavoro (se la distanza consentiva questa fattispecie);
- se le residenze erano nel medesimo comune non si poteva avere la doppia agevolazione in nessun caso.

E queste sono le indicazioni sempre fornite ai cittadini sia verbalmente che in forma scritta in caso di istanze via mail fino ad inizio 2020.

Ovviamente era l’applicazione della norma da parte del Comune, ma l’orientamento del Comune di Castel Maggiore era supportato anche da numerosi corsi di aggiornamento, durante i quali si è sempre evidenziato il testo letterale della norma come molto restrittivo e l’applicazione più ampia invece data dalla maggior parte degli enti.

L’IMU è vigente dal 2012, gli atti di accertamento vengono emessi a partire dall’anno successivo e l’impugnazione di tali atti segue l’iter di tre gradi di giudizio, Commissione Tributaria Provinciale, Regionale e Cassazione, per questo motivo la Cassazione ha consolidato il proprio orientamento solo nel 2020.

In particolare:

Cassazione Sentenza 20130 del 24/09/2020

Caso: coniugi con residenze in comuni diversi, limitrofi, non legalmente separati, motivata da esigenze lavorative

Nella sentenza si evidenzia l’*“orientamento costante espresso da questa corte”* in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative e viene chiarito che la contribuente e il marito avevano residenze in comuni diversi, non erano legalmente separati, bastando questo a non far rientrare la situazione nella definizione di abitazione

principale.

Cassazione Sentenza 4166 del 19/02/2020

Caso: coniugi con residenze in comuni diversi, non legalmente separati

Nella sentenza si evidenzia che *“il tenore letterale della norma è chiaro”*, ovvero è abitazione principale quella in cui *“il possessore ed il suo nucleo dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

E continua *“Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.”*

Pertanto la Cassazione ha evidenziato che la norma era già chiara e che i comuni non possono andare oltre alla stretta interpretazione letterale delle norme agevolative.

Trattandosi di una normativa vigente dal 2012 ne consegue che è dalla sua entrata in vigore che la norma aveva quel significato.

In fase di verifica l'ente non può non tener conto di quanto chiarito dalla Cassazione, pertanto in caso di coniugi con residenze diverse non legalmente separati dovrà attenersi al tenore letterale della norma.

Ovviamente saranno oggetto di verifica solo le annualità non ancora prescritte.

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

La Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare:

L. 212/2000

Art. 10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

- 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.*
- 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.*
- 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.*

Pertanto in fase di verifica della posizione IMU rientrante nella casistica chiarita dalla cassazione non verranno applicate sanzioni né interessi fino a tutto il 2020, ma l'imposta dovrà essere necessariamente richiesta.

Non è infatti possibile per un ente discostarsi dalla normativa vigente e ulteriormente chiarita dalla giurisprudenza.

Coniugi con residenze diverse ma all'interno dello stesso comune

D.L. 201/2011 art 13 comma 2

“Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”

Rimane la deroga prevista dalla normativa per coniugi che hanno le residenze separate in due immobili situati nel medesimo comune.

In questo caso l'immobile adibito ad abitazione principale del nucleo può godere delle agevolazioni per abitazione principale.